



# *Ministero della Salute*

## **IL SEGRETARIO GENERALE SOGGETTO RESPONSABILE EX ART. 1 OCDPC N. 884/2022**

**VISTA** la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della Salute;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che a decorrere dal 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un'epidemia da nuovo coronavirus, denominato SARS-CoV-2 in Cina, nella città di Wuhan a seguito del quale i pazienti hanno mostrato sintomi come febbre, dispnea, e nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (COVID 19).

**RILEVATO** che casi con cronologia dei viaggi a Wuhan sono stati rilevati in altre aree della Cina e in altri Paesi al di fuori del confine cinese tra cui anche l'Italia;

**RILEVATO** che la trasmissione da uomo a uomo è stata confermata e che è stata altresì segnalata la trasmissione del virus a livello nosocomiale, tra operatori sanitari;

**VISTA** l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, che prendendo atto dell'insorgenza di un'epidemia determinata dal SARS-CoV-2, ha potenziato le misure di sorveglianza sanitaria per tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da paesi in cui risulta circolante il virus;

**VISTA** la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 30 gennaio 2020;

**VISTE** le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'OMS circa la necessità di applicare misure adeguate;

**VISTA** l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, che prendendo atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia determinata SARS-CoV-2, al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, ha interdetto il traffico aereo dalla Cina;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per un periodo di sei mesi, destinando l'importo di € 5.000.000,00 all'attuazione degli interventi di risposta all'emergenza;

**VISTO** che il comma 2 della citata Delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare, in vigore dello stato di emergenza, si provveda con Ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630 che stabilisce le modalità di attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTE** le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 22 febbraio 2020 n. 638 e del 25 febbraio 2020, n. 639, che modificano l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 7 febbraio 2020 n. 414, con il quale il Segretario Generale del Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della citata Ordinanza del 3 febbraio 2020 n. 630, è stato nominato "Soggetto attuatore" per la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero della salute necessari al superamento del contesto emergenziale;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 13 febbraio 2020 n. 635, con la quale è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al Segretario generale del Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) dell'OCDPC del 3 febbraio 2020, n. 630;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020, n. 27891, con la quale è stata aperta la contabilità speciale n. 6183, intestata al Segretario generale del Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del 3 febbraio 2020 n. 630;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dell'8 marzo 2020 n. 645, con la quale il soggetto attuatore del Ministero della salute "è stato autorizzato ad affidare in *outsourcing*, per il potenziamento del Servizio 1500 – numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-19, un servizio di contact center di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi" per un importo massimo di € 5.400,000,00;

**VISTO** il Contratto CIG 8223714779, stipulato ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016, con il quale è stato affidato il servizio di contact center relativo alle attività del numero verde "1500" per la gestione dell'emergenza dovuta al Covid-19 alla società Almax Contact S.p.A. per un periodo di due mesi, dal 28 febbraio al 27 aprile 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 672 del 12 maggio 2020 con la quale il soggetto attuatore è stato autorizzato a prorogare il contratto del servizio di contact center di primo livello sino al termine dello stato di emergenza e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della citata ordinanza n. 645 del 2020;

**VISTA** la determina del Soggetto attuatore del 14 maggio 2020 concernente la formalizzazione della proroga del contratto del servizio di contact center di primo livello fino al termine dello stato di emergenza sanitaria dichiarato del 31 luglio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 30 luglio 2020, che proroga, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto -legge 30 luglio 2020, n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

**VISTA** la determina del Soggetto attuatore del 31 luglio 2020 per la prosecuzione del contratto del servizio di contact center di primo livello fino al termine dello stato di emergenza sanitaria prorogato al 15 ottobre 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 7 ottobre 2020, che proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto -legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

**VISTA** la determina del Soggetto attuatore del 13 ottobre 2020 per la prosecuzione del contratto del servizio di contact center di primo livello, nei limiti di spesa di cui all'art. 5 del contratto di affidamento del servizio, e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza sanitaria dichiarato del 31 gennaio 2021;

**VISTA** l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 716 del 26 novembre 2020 con la quale nell'autorizzare, tra l'altro, il soggetto attuatore, a prorogare il contratto del servizio di contact center di primo livello fino al termine dello stato di emergenza ha autorizzato, altresì, il trasferimento delle risorse dal capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) alla contabilità speciale per la copertura dei relativi costi;

**VISTA** la determina del Soggetto attuatore del 30 novembre 2020 per la prosecuzione del contratto del servizio di contact center di primo livello fino al 31 gennaio 2021 con i fondi a valere sulla predetta ordinanza 716/20;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2021, che proroga, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

**VISTA** l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 736 del 30 gennaio 2021 con la quale il soggetto attuatore è stato autorizzato, tra l'altro, a prorogare, fino al 30 aprile 2021, il servizio di contact center di 1° livello per il numero di pubblica utilità 1500 con oneri quantificati in euro 1.770.000,00;

**VISTA** la determina del Soggetto attuatore del 30 gennaio 2021 per la prosecuzione del contratto del servizio di contact center di primo livello fino al 28 febbraio 2021, a valere sulle risorse autorizzate con la predetta ordinanza n. 736/21, per l'importo di euro 590.000,00;

**VISTA** la determina del Soggetto attuatore del 25 febbraio 2021 per la prosecuzione del contratto del servizio di contact center di primo livello fino al 30 aprile 2021, a valere sulle risorse autorizzate con la predetta ordinanza n. 736/21;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 che proroga, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 22 aprile 2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID -19”;

**VISTA** l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 772 del 30 aprile 2021 con la quale il soggetto attuatore è stato autorizzato, tra l'altro, a prorogare, fino al 31 luglio 2021, il servizio di contact center di 1° livello per il numero di pubblica utilità 1500 con oneri quantificati in euro 1.770.000,00;

**VISTA** la determina del Soggetto attuatore del 30 aprile 2021 per la prosecuzione del contratto del servizio di contact center di primo livello fino al 31 luglio 2021, a valere sulle risorse autorizzate con la predetta ordinanza n. 772/21;

**VISTO** il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” e, in particolare, l'articolo 1 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

**VISTA** l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 786 del 31 luglio 2021 con la quale il soggetto attuatore è stato autorizzato, tra l'altro, a prorogare, fino al 31 dicembre 2021, il servizio di contact center di 1° livello per il numero di pubblica utilità 1500 con oneri quantificati in euro 4.190.000,00;

**VISTA** la determina del Soggetto attuatore del 31 luglio 2021 per la prosecuzione del contratto del servizio di *contact center* di primo livello fino al 31 dicembre 2021, a valere sulle risorse autorizzate con la predetta ordinanza n. 786/21;

**VISTO** il decreto - legge 21 settembre 2021 n. 127, convertito con la legge 19 novembre 2021, n. 165, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 20 novembre 2021, n. 277, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, comma 621-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, il quale prevede che “il Ministero della salute assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, quale servizio supplementare rispetto a quello di *contact center* reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere. Per il servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 è autorizzata per l'anno 2021, la spesa di 4 milioni di euro.”;

**VISTA** l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 804 del 28 ottobre 2021 con la quale il soggetto attuatore è stato autorizzato “*ad ampliare ed integrare, fino al 31 dicembre 2021 il servizio di contact center di primo livello attivato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo già affidato in outsourcing*” nonché “*ad incrementare le risorse della contabilità speciale per sopperire anche al pregresso aumento dei costi del servizio di contact center di primo livello dovuto all'imprevista intensificazione delle chiamate dei cittadini al numero di pubblica utilità 1500*”;

**VISTA** la determina del Soggetto attuatore del 22 novembre 2021 per il potenziamento, fino al 31 dicembre 2021, del servizio di contact center di primo livello 1500, a valere sulle risorse autorizzate con la predetta ordinanza n. 804/21;

**VISTO** il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 24 dicembre 2021, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, proroga ulteriormente, fino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

**VISTA** l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 817 del 31 dicembre 2021 con la quale il soggetto attuatore è stato autorizzato, tra l’altro, a prorogare, fino al 31 marzo 2022, l’affidamento in outsourcing del servizio di *contact center* di primo livello attivato ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 645 dell’8 marzo 2020, così come ampliato ed integrato dall’ordinanza n. 804/2021, con oneri quantificati in euro 3.099.764,83;

**VISTA** la determina del Soggetto attuatore del 31 dicembre 2021 per la prosecuzione del contratto del servizio di *contact center* di primo livello fino al 31 marzo 2022, a valere sulle risorse autorizzate con la predetta ordinanza n. 817/21;

**VISTA** l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 869 del 1° marzo 2022 con la quale il soggetto attuatore è stato autorizzato a potenziare e ampliare, fino al 31 marzo 2022, il servizio di *contact center* di primo livello – numero di pubblica utilità 1500 - attivato ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 645 dell’8 marzo 2020, come prorogato da ultimo dall’articolo 1, comma 4 dell’ordinanza n. 817/2021, con oneri quantificati nel limite massimo di euro 5.442.948,17;

**VISTA** la determina del Soggetto attuatore del 18 marzo 2022 per il potenziamento, fino al 31 marzo 2022, del servizio di *contact center* di primo livello 1500 fino al 31 marzo 2022, a valere sulle risorse autorizzate con la predetta ordinanza n. 869/22;

**VISTO** il decreto legge del 24 marzo 2022 n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ed, in particolare, l’art. 1, il quale prevede che “Allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione Europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alla Camere”;

**VISTO** l’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 884 del 31 marzo 2022, che ha individuato il Ministero della salute quale amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di competenza del medesimo Dicastero, conseguenti alla situazione emergenziale ed ha individuato, altresì, il soggetto attuatore, nominato per il Ministero della salute, quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al graduale rientro nell’ordinario degli interventi, continuando a svolgere le proprie funzioni fino al 31 ottobre 2022, avvalendosi della contabilità speciale di cui all’art. 2 dell’ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020;

**VISTO**, altresì, l'art. 1, comma 5, della citata ordinanza 884/22 che autorizza il soggetto responsabile a prorogare, fino al 31 ottobre 2022, l'affidamento in outsourcing del servizio di *contact center* di primo livello, attivato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020, per il potenziamento del servizio 1500 – numero di pubblica utilità – con oneri quantificati in euro 3.745.110,25;

**VISTA** la determina del Soggetto responsabile del 1° aprile 2022 per la prosecuzione del contratto del servizio di *contact center* di primo livello fino al 31 ottobre 2022, a valere sulle risorse autorizzate con la predetta ordinanza n. 884/22;

**CONSIDERATO** che risulta necessario continuare le attività di profilassi internazionale nonché il controllo sanitario presso porti e aeroporti, a fine di contenere la diffusione del virus Sars-cov2 in considerazione del *trend* dei contagi e garantire le attività di risposta al cittadino tramite il numero 1500 fino al 31 ottobre 2022;

**VISTO** l'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 931 del 13 ottobre 2022 che autorizza il soggetto responsabile a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, l'affidamento in outsourcing del servizio di *contact center* di primo livello, attivato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020, per il potenziamento del servizio 1500 – numero di pubblica utilità – con oneri quantificati in euro 667.584,00;

**VISTO** l'articolo 3, comma 3, del contratto di affidamento del servizio che prevede la facoltà di richiedere la sua prosecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni;

**CONSIDERATO** che il Segretario generale, quale “Soggetto attuatore” ora “Soggetto responsabile”, per l'espletamento dei compiti affidatigli, opera con il supporto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria per gli aspetti tecnico sanitari e del Direttore Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio per gli aspetti amministrativi;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio al n. 1789, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero della salute al dott. Giovanni Leonardi;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 5 ottobre 2020, n. 1950, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Celotto l'incarico di Direttore generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute;

**VISTO** il decreto del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del 2 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 28 dicembre 2020, n. 2452, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 5 “Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi” della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio alla dott.ssa Maria Cristina Giani;

**VISTO** il decreto legislativo del 18/4/2016, n.50, e successive modifiche, concernente “Codice dei contratti pubblici”;

**VISTO** l'articolo 31 del citato Codice dei contratti concernente la nomina del responsabile unico del procedimento;

## **DETERMINA**

**Art.1** - Sulla base di quanto disposto nei provvedimenti citati in premessa e, in particolare, dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 931 del 13 ottobre 2022, di provvedere alla formalizzazione della proroga del contratto del servizio di *contact center* di primo livello 1500, attivato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 645 dell'8 marzo 2020, fino al 31 dicembre 2022.

**Art. 2** - L'importo di spesa è quantificato in euro 667.584,00 IVA compresa. Gli oneri, derivanti dall'attuazione dell'art. 1, graveranno sulle risorse stanziato per l'emergenza in atto utilizzando la contabilità speciale n. 6183, di cui all'Ordinanza n.635/2020.

**Art. 3** – Di delegare il dott. Giuseppe Celotto, Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio alla formalizzazione della proroga del contratto CIG 8223714779.

**Art. 4** - Di confermare ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, quale responsabile unico del procedimento, la dott.ssa Maria Cristina Giani – Direttore dell'Ufficio 5 “Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi” della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio”.

**IL SOGGETTO RESPONSABILE**  
**Dott. Giovanni LEONARDI**